

## COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

Parere sulla delibera di approvazione del Piano di aggiornamento della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025 e di previsione per il triennio 2024/2026

Verbale dell' 8 novembre 2023

Il revisore unico, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 02/03/2021; ricevuto per e-mail in data 23 novembre 2022 la proposta di delibera della G.C. avente per oggetto: Approvazione Piano di aggiornamento della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale" del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025 e di previsione per il triennio 2024/2026

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);
- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;
- il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 28/03/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025", in particolare la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" - sotto-sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale";

- la delibera della G.C. n.93 del 5/07/2023 che ha modificato il Piano Triennale Fabbisogno del personale 2023/2025;

Rilevato,

che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 conv. in L. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato,

che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Vista,

in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

Considerato che,

secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Interno del 21/10/2020 (G.U. 297 del 30-

11-2020) è stata inclusa nelle spese di personale la quota di rimborso corrisposta agli altri enti aderenti alla convenzione di Segreteria della quale il Comune di Scalenghe fa parte;

Dato atto che,

sulla scorta dei dati del Rendiconto di Gestione anno 2022, i conteggi per determinare la capacità assunzionale 2024 risultano essere i seguenti:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2  
D.P.C.M. 17/03/2020:

| Entrate correnti        | 2020         | 2021         | 2022         | Media del triennio |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Titolo 1                | 1.629.210,66 | 1.706.539,92 | 1.757.898,84 | 1.697.883,14       |
| Titolo 2                | 291.996,76   | 164.366,22   | 179.831,99   | 212.064,99         |
| Titolo 3                | 412.426,02   | 466.322,27   | 483.457,36   | 454.068,55         |
| Totale entrate Correnti | 2.333.633,44 | 2.337.228,41 | 2.421.188,19 | 2.364.016,68       |
| FCDE iniziale           |              |              | 78.660,25    |                    |
| Entrate correnti Nette  |              |              |              | 2.285.356,43       |

Spesa del personale 2022 euro 480.925,86 (al netto Irap)

Rapporto spesa del personale/media entrate correnti nette:  $480.925,86 / 2.285.356,43 = 21,04\%$

-il Comune di Scalenghe appartiene agli enti di fascia d) e il valore soglia più basso di cui alla tabella 1 è pari al 27,20% quindi il rapporto tra le spese e le entrate calcolato sopra (21,04%) risulta inferiore al valore soglia del 27,20% (27,20% di 2.285.356,43= euro 621.616,95) e l'incremento massimo teorico della spesa del personale 2024 è di euro **140.691,09** (621.616,95 – 480.925,86)

Considerato che la nuova disciplina di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 prevede, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia "più basso" per la fascia di appartenenza, un incremento graduale della spesa di personale registrata nel 2018, fino al 31/12/2024, secondo i valori percentuali indicato nella tabella 2 del D.P.C.M. 17/3/2020 Art. 5 comma 1:

| comuni               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| d)da 3000 a 4.999 ab | 19%  | 24%  | 26%  | 27%  | 28%  |

Dato atto che la spesa di personale registrata nel 2018 è pari ad €. 428.328,11 e che l'incremento massimo consentito per l'anno 2024 è del 28% pari ad € 119.931,87, pertanto non è applicabile l'incremento massimo teorico soprariportato, ma l'incremento nella misura di seguito indicata:

| Incremento spesa massima del personale 2024                                |                     |
|--|---------------------|
| Incremento massimo spesa personale 2024 - tab. 2 - 1 <sup>A</sup> - fascia | € 119.931,87        |
| A dedurre quota capacità assunzionale utilizzata per Fondo P.O.            | € 4.050,49          |
| Incremento massimo spesa personale 2024 al netto quota P.O.                | € <b>115.881,38</b> |

Dato atto che l'art. 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 consente ai Comuni virtuosi, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali massimi annui individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Dato atto che i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 sono pari ad euro 24.749,36, i quali non possono essere utilizzati in aggiunta al risultato della Tabella 2 del DM 17 marzo 2020, poiché si verrebbe a superare il limite dato dalla prima soglia;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 443.811,45 e che la spesa di personale di cui al c. 557 - art. 1 - L.292/2006 prevista per il triennio 2024-2026 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Considerato che per il triennio 2024/2026 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare:

a. aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);

- b. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c. aver, nell'ambito del P.J.AO., approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006) e il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
- d. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006);
- e. aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP;
- f. aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008);
- g. essere in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto.

Si dà atto altresì di:

- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006);
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché i trenta giorni dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Preso atto che, in relazione ai suddetti vincoli, risultano tutti rispettati;

Preso atto che la ricognizione annuale di eccedenze di personale ha dato esito negativo;

Rilevato che nell'anno 2023:

- si è verificata la cessazione per mobilità volontaria in data 24/09/2023, di n. 1 dipendente di ex Categ. B, pos. econom. ex-B3, Operatore Esperto, in servizio presso l'area Tecnico-Manutentiva;
- cesserà in data 15/11/2023, per dimissioni volontarie n. 1 dipendente di ex Categ. C, pos. econom. ex-C1, Istruttore, in servizio presso l'area Amministrativa - Affari generali - Servizi demografici;
- collocamento a riposo dal 31/12/2023 di n. 1 dipendente di ex Categ. D3 P.A. - Funzionario, in servizio presso l'area Finanziaria e Tributi
- è prevista: n. 1 progressione da area istruttori ad area funzionari (Area finanziaria-tributi); n.1 assunzione di istruttore -ex Cat.c a tempo pieno e determinato Area Amministrativa -Affari generali- servizi demografici

Per l'anno 2024 e 2025 non sono previsti al momento collocamenti a riposo e per l'anno 2024 sono previste le seguenti assunzioni/trasformazioni:

n.1 trasformazione da tempo pieno determinato a tempo pieno indeterminato istruttore -ex.cat.C Area amministrativa-affari generali-servizi demografici (assunto nel 2023); assunzione di n.1 istruttore -ex.cat.C a tempo pieno e indeterminato Area Amministrativa -Affari generali- servizi demografici; n.1 istruttore ex cat.B a tempo pieno indeterminato Area Tecnico/manutentiva

Visto l'art. 13, comma 6, del CCNL del 16/11/2022 che recita: "In applicazione dell'art. 52, comma 1 -bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza." Il comma 8 dello stesso articolo prevede: "Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL."

Rilevato a parere dell'Aran che le amministrazioni che utilizzano esclusivamente le suddette risorse previste dall'art. 13, comma 8, del CCNL, non sono tenute a riservare il 50% dei posti all'accesso dall'esterno, se invece vogliono effettuare le progressioni in deroga, utilizzando anche (in aggiunta quindi allo 0,55% del monte salari 2018) le ordinarie risorse destinate alle assunzioni, dovranno in tal caso garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)".

Il Comune di Scalenghe si trova in questa ultima ipotesi e pertanto la quota di capacità assunzionale che viene utilizzata per le progressioni verticali in deroga, pari ad € 261,22, rideterminano in riduzione l'importo della capacità assunzionale in € 115.620,16.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

accertato che

- il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e determina una spesa non superiore a quella prevista dal D.L.34/2019;

|                      |         | Spesa netto Irap | Spesa massima d.l.34/2019 |
|----------------------|---------|------------------|---------------------------|
| Spesa personale 2024 | 535.466 | 504.229          | 548.259,98                |
| Spesa personale 2025 | 530.470 | 499.798          | 548.259,98                |
| Spesa personale 2026 | 518.618 | 488.559          | 548.259,98                |

- le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

|                      |         | tot.voci escluse | limite spesa | media triennio 2011-2013 |
|----------------------|---------|------------------|--------------|--------------------------|
| spesa personale 2024 | 535.466 | 109.097,74       | 426.368,26   | 443.811,45               |
| spesa personale 2025 | 530.470 | 109.097,74       | 421.372,26   | 443.815,45               |
| Spesa personale 2026 | 518.618 | 97.245,74        | 421.372,26   | 443.815,45               |

- le assunzioni a tempo determinato previste e/o che eventualmente si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale rispettano il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., pari ad €. 18.263,40 (100% spesa sostenuta nell'anno 2009 come previsto dalla Legge 114/2014 Art.11 comma 4bis) e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

- ai sensi dell'articolo 33, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 16 legge 12 novembre 2011 n. 183, non sono state rilevate situazioni di eccedenze di personale, di conseguenza l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Bajardi

